

dossier

27 dicembre 2021

LEGGE DI BILANCIO 2022

Schede di lettura

Edizione provvisoria

A.C. 3424

Volume I
Articolo 1, commi 1-296



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
L
A
T
U
R
A

Articolo 1, comma 175 *(Credito d'imposta Mezzogiorno)*

Il **comma 175** interviene sulla disciplina del **credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno** applicabile **fino al 31 dicembre 2022**, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione **Molise**, l'applicazione agli investimenti di **un'intensità del credito superiore** rispetto alla situazione attuale.

Il **comma 175**, in particolare, modifica l'articolo 1, comma 98⁷⁴, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adeguando il **perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno** a quanto è stato previsto dalla nuova **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027** approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

L'operatività della Carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo 2014-2020 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 con decisione della Commissione C (2020)661 *final* del 5 ottobre 2020 ([SA 58246](#)).

Relativamente al **nuovo periodo di programmazione 2022-2027**, è stata adottata la [Comunicazione della Commissione 2021/C 153/01](#) ("Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale"). Successivamente alla pubblicazione degli orientamenti, avvenuta in [GUCE il 29 aprile 2021](#), è in capo a ciascuno Stato membro l'obbligo di notificare alla Commissione un'unica carta degli aiuti a finalità che sarà valida dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. La Commissione esamina, per ciascuno Stato membro, la carta degli aiuti a finalità regionale notificata e, se essa soddisfa le condizioni stabilite negli orientamenti, adotta una decisione che la approva.

Il 18 ottobre 2021 è stata presentata alla Commissione la **Carta degli aiuti italiana per il periodo 2022-2027**, poi **approvata il 2 dicembre 2021** ([SA 100380](#)).

⁷⁴ Il comma 98 è stato oggetto di alcune modifiche: sostituito dall'art. 7-*quater*, comma 1, del D.L. n. 243/2016, è stato poi modificato dall'art. 1, comma 319, lett. a), della legge n. 160/2019 – (legge di bilancio 2020) e dall'art. 1, comma 171, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

La modifica operata dal comma 175 in esame riguarda le **imprese** con strutture produttive ubicate nella **regione Molise**. La **nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027** ricomprende, infatti, la regione **Molise** tra le **aree in deroga** ai sensi della **lettera a)** dall'articolo 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁷⁵. Le zone assistite della regione Abruzzo, rimangono, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera **c)** dall'articolo 107, par. 3 del Trattato.

Nel testo attualmente vigente del comma 98 della legge n. 208/2015, che disciplina il credito d'imposta, le zone assistite della regione **Molise** figurano, assieme a quelle della regione Abruzzo, tra quelle **ammissibili** alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, **lettera c)**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 2020 C(2014) 6424 *final* del 16 settembre 2014, poi modificata dalla decisione C(2016) 5938 *final* del 23 settembre 2016.

La **Carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia 2022-2027** indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale. La carta stabilisce inoltre le intensità massime di aiuto nelle regioni ammissibili. L'intensità dell'aiuto è l'importo massimo dell'aiuto di Stato che può essere concesso per ciascun beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di investimento ammissibili.

A norma degli orientamenti riveduti, un gruppo di regioni che ospitano il 41,99% della popolazione italiana sarà ammissibile agli aiuti per investimenti a finalità regionale:

- **Molise**, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (che totalizzano il 32% della popolazione italiana) rientrano tra le regioni più svantaggiate dell'UE, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE. Tali regioni sono ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (le cosiddette "*zone a*"), con **intensità massime di aiuto per le grandi imprese comprese tra il 30 % e il 40 %**, in funzione del PIL pro capite della "*zona a*" di appartenenza;
- l'Italia ha la possibilità di designare cosiddette "*zone c non predefinite*" per un massimo del 9,99% della popolazione nazionale. La designazione specifica

⁷⁵ L'art. 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, quale regola generale, che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno, fatte salve specifiche eccezioni e deroghe dettagliatamente definite ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli aiuti a finalità regionali sono quelli che riguardano determinate regioni ammissibili alle deroghe cd. regionali, di cui all'art. 107 paragrafo, 3 lettere a) e c). Ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a): gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale.

c): gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

delle "zone c non predefinite" può avvenire in futuro e comporterebbe una o più modifiche della carta degli aiuti a finalità regionale approvata oggi.

In tutte le zone menzionate, le intensità massime di aiuto possono essere **maggiorate di 10 punti percentuali** per gli investimenti delle imprese di **medie dimensioni** e di **20 punti percentuali** per gli investimenti delle **piccole imprese** (per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di EUR).

Una volta definito un futuro piano territoriale per una transizione giusta nell'ambito del regolamento sul Fondo per una transizione giusta, l'Italia avrà la possibilità di notificare una modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale approvata oggi, al fine di applicare un potenziale aumento dell'intensità massima di aiuto nelle future aree di transizione giusta, come specificato negli orientamenti riveduti per le "zone a".

Secondo le informazioni fornite dalla **Relazione tecnica dell'A.S. 2448**, si stima un tasso di crescita del 56% del credito d'imposta conseguente alle nuove intensità degli aiuti applicabili al **Molise**, da cui un maggior credito per il 2022 pari a circa 6,1 milioni di euro (rispetto agli 11 milioni di euro registrati nel 2020).

Con riferimento all'ultimo periodo del comma 175 in esame, si segnala che continua ad essere indicata, per quel che concerne i massimali di aiuto applicabili, la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014)6424 final.

Il riferimento alla Carta 2014-2020 - in quanto destinata a cessare di efficacia il 31 dicembre 2021 - andrebbe tuttavia sostituito con il richiamo alla nuova Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata il 3 dicembre scorso.

• **Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno**

In base all'articolo 1, comma 98, della legge di stabilità 2016 – *nel testo vigente* - il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Destinatarie sono dunque le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, **lettera a)**, TFUE, e nelle zone assistite delle regioni **Molise e Abruzzo**, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, **lettera c)**, TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, poi prorogata, come detto, sino al 31 dicembre 2021.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio (comma 99).

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014 (comma 100).

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni per le piccole imprese, di 10 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione (comma 101).

Successivamente l'articolo 1, comma 319, della legge di bilancio per il 2020 ha prorogato tale credito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 e l'articolo 1, comma 171, della legge di bilancio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

La disciplina specifica del credito di imposta è specificata dai successivi commi da 99 a 107 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).